

PAGINE di Poncarale in Comune

Giornale di comunicazione amministrativa

Aut. Min n.9/2007 dir. - Resp. Sindaco Giuseppe Migliorati

TASI 01.06.2015

Tassa servizi indivisibili nel Comune di Poncarale

Poncarale / Delibera di Consiglio nr. 15 del 29.maggio.2015: Approvazione nuovo regolamento TASI - art. 7 comma 1

COMODATO D'USO GRATUITO.

Per il secondo anno consecutivo si conferma la tariffa della TASI al

3°/oo esattamente uguale al 2014.

La scelta già nell'anno scorso è stata dettata dalla volontà di sgravare le fasce di rendita catastale più basse, e mantenerle così a tassazione zero come avveniva con le precedenti IMU e ICI. Per poterlo fare la legge sulla IUC consente di aumentare l'aliquota massima del 2.5°/oo ma di restituire il maggior gettito sotto forma di contributo.

L'impostazione pianificata prevede l'applicazione dello sgravio in modo graduale e a scalare, con partenza dalle classi più basse e così via fino a raggiungere la tariffa piena. Novità del 2015 è un nuovo sgravio, ovvero la possibilità di convertire la categoria catastale di tutte quelle case date in comodato d'uso gratuito da padre a figlio evitando così di inquadrare le stesse come IMU 2° casa. Con la nuova impostazione queste abitazioni (fino al livello massimo di 500 €) vengono equiparate ad una prima casa e pagano la TASI. È inoltre riconfermato il servizio fornito dal Comune di precompilazione del modulo per il versamento. Lo stesso sarà consegnato direttamente al domicilio del contribuente evitandogli così lunghe e fastidiose attese in coda all'ufficio Ragioneria del Comune. Il nuovo regolamento comprende anche all'art. n.17 comma 2: *" Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare, concessa in comodato d'uso gratuito dal soggetto passivo ai parenti di primo grado in linea retta, genitori-figli, che la adibiscono ad abitazione principale. (...).*

Puoi trovare il regolamento sul sito internet del Comune a questo indirizzo

<http://www.comune.poncarale.brescia.it/views/doc/docDownload.asp?DocId=3489>

decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47

"I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale (...) l'unità immobiliare concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale, prevedendo che l'agevolazione operi o limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500 oppure nel solo caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare."

In pratica se il Comune ha previsto l'assimilazione con applicazione della franchigia di Euro 500,00 tale 'assimilazione vale fino a questo valore della rendita catastale (in generale considerando l'abitazione + le pertinenze). Oltre il valore di Euro 500,00 si applica l'aliquota ordinaria.

By Giuseppe

Migliorati